

# 4 La somministrazione di lavoro

## 4.1 I soggetti

Il contratto di somministrazione di lavoro è un contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione (autorizzata secondo le previsioni di legge) mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.

Il contratto di somministrazione vede la combinazione di tre soggetti:

- l'agenzia di somministrazione: datore di lavoro da cui dipende il lavoratore;
- il lavoratore: dipendente dell'agenzia e messo a disposizione dell'impresa utilizzatrice per svolgere la sua attività lavorativa;
- l'impresa utilizzatrice: l'azienda che esercita il potere di direzione e controllo sulla prestazione di lavoro<sup>84</sup>.

In virtù della recente riforma (cd Decreto Dignità) si segnalano cambiamenti intervenuti nella disciplina della somministrazione. In particolare, **alla somministrazione a termine** si applica la disciplina del contratto a termine, contenuta nel "capo III" D.Lgs. 81/2015 (artt. 19-29 con alcune specifiche esclusioni), come recentemente riformata.

Le modifiche apportate al D.Lgs. 81/2015 (dal cd Decreto Dignità), hanno comportato un irrigidimento della normativa del contratto a termine e conseguentemente della somministrazione, un esempio ne è la reintroduzione del cd "sistema delle causali" da apporre al contratto.

## 4.2 Il rapporto tra agenzia di somministrazione e azienda utilizzatrice

Il contratto di somministrazione tra somministratore e utilizzatore, che può essere a tempo determinato o indeterminato (c.d. staff leasing), è stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:

- gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
- il numero dei lavoratori da somministrare;
- l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
- la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
- le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
- il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

L'agenzia di somministrazione deve, inoltre, dare comunicazione al lavoratore all'atto della stipulazione del contratto delle suddette informazioni, nonché della data di inizio e della durata della missione.

Si ricorda, infine, che con il contratto di somministrazione di lavoro l'azienda si obbliga a comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare nonché a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori<sup>85</sup>.

---

<sup>84</sup> Art. 30, D.Lgs. 81/2015

<sup>85</sup> Art. 33, D.Lgs. 81/2015